

COMUNICAZIONE URGENTE! Fa seguito ad informative precedenti.

CHIAREZZA SULLE ASSEVERAZIONI Previste dal Decreto Legge 34/2020 (decreto rilancio) e 157/2021 (decreto antifrode)

D.L. 34/2020 Art. 119 regola il superbonus

D.L. 34/2020 Art. 121, comma 2 regola i bonus diversi dal superbonus

Per i superbonus (art.119) esistono delle polizze specifiche che devono garantire un massimale minimo di 500.000 euro, essere adeguate al numero di asseverazioni, e concedere una postuma di almeno minimo 5 anni (gratuita o a pagamento), meglio 10 anni.

Il decreto antifrode non è chiaro, le Compagnie di assicurazione, però non hanno ancora predisposto, una polizza specifica come i superbonus, e pertanto il tecnico può proteggersi solo con la polizza di responsabilità civile professionale base.

Sul mercato esistono polizze a rischi nominati (Generali, Unipol, Vittoria, Reale Mutua, Zurich etc.) che non tutelano affatto per questa tipologia di rischio (altri bonus) o in alcuni casi rari possono prevedere dei sottolimiti di indennizzo per la perdita del beneficio fiscale.

Sul mercato esistono anche polizze all risk (Lloyd's vari sottoscrittori, AIG, Tokio Marine, Liberty, Arch Insurance-Dual, etc.) che possono nascondere delle insidie, tipo l'esclusione per danni o responsabilità derivanti direttamente o indirettamente da errori o omissioni in attività comprese in quelle di consulenza e dei servizi relativi connessi o finalizzate al reperimento o alla cessione di finanziamenti (pensiamo ai finanziamenti bancari, cessione del credito etc.) come previsto in alcune polizze di alcuni sottoscrittori Lloyd's (tipo la proposta Inarcassa) o Liberty. Altro limite, essendo polizze in regime claims made, è la ultrattività (così detta postuma) per la copertura dei 10 anni successivi alla cessazione della polizza. Attenzione anche al cambiamento della polizza professionale, o ancora alla disdetta dell'assicuratore in caso di sinistro, che potrebbe lasciare scoperto il tecnico, per eventi futuri.

Inoltre, **Attenzione**, la postuma garantisce il massimale previsto, a consumo per tutto il periodo pattuito (ad esempio 10 anni) e pertanto non potrebbe essere adeguato ai futuri sinistri, in quanto si potrebbe esaurire prima dello scadere dei 10 anni.

Inoltre, **Attenzione**, tutti gli assicuratori escludono le attività alle quali non hanno percepito un compenso (le polizze sono regolate su fatturati). Pertanto è essenziale che il tecnico al momento dell'incarico, pattuisca un compenso per tali asseverazioni di congruità etc., in quanto l'assicuratore al sinistro, chiederà un documento fiscale, fattura ad esempio, per dimostrare la prestazione, e potrebbe rifiutare l'indennizzo. Voce riportata in tutte le esclusioni delle polizze rc professionali, nessuna esclusa.

I Danni gravanti sul tecnico sono perdita di beneficio fiscale + interessi + sanzioni (al momento il 30%) + spese legali di difesa + sanzioni personali (penali da 51 a 5.161 euro e amministrative da 2.000 a 15.000 euro).

Attenzione, al tecnico può essere contestato il reato all'art. 8 del D.lgs 74/2000 non per operazioni inesistenti, ma per la comunicazione telematica all'agenzia delle entrate per la cessione di crediti fittizi. Come anche essere contestato sempre in base allo stesso decreto gli art.li 10 quater e art. 2.

Il tecnico dovrebbe dotarsi di una polizza tutela legale per difendersi contro una richiesta di risarcimento, contro un procedimento penale, opporsi ad una sanzione amministrativa o anche solo per far valere i propri diritti.

E' evidente che la scelta di un'assicurazione professionale adeguata è tutt'altro che semplice e complicata per chiunque.

Al momento solo un assicuratore ha garantito di includere nella polizza asseveratore non solo il superbonus previsto art. 119 ma anche tutti gli altri bonus previsti all'art. 121. Tutte le altre Compagnie di Assicurazione (Italiane tutte, Zurich, Allianz, Arch Insurance-Dual, Lloyd's tutti i sottoscrittori, etc) si limitano a coprire solo ed esclusivamente il superbonus, limitando la copertura solo all'art. 119.

Il tecnico deve verificare che all'oggetto della polizza siano garantiti tutte e due gli articoli. Non c'è garanzia assoluta che la polizza base possa tutelarle per il presente e futuro (vedi quanto descritto sopra).

Preghiamo i tecnici, di contattarci per ridurre al massimo i propri rischi.

Oggi siamo in grado, con il suddetto unico Assicuratore, che ha predisposto una polizza specifica, che copre tutti i tipi di bonus e superbonus, con una garanzia postuma di 10 anni, di rispondere al meglio a tutti i possibili rischi risarcitori.

Anche come già comunicato, alcune Compagnie di assicurazioni, hanno dichiarato di coprire con la polizza base, gli altri bonus diversi dal superbonus, consigliamo fortemente di tutelarsi con la polizza specifica (vedi quanto descritto sopra) e magari prendere in considerazione anche la polizza tutela legale.

Firenze 12 gennaio 2021 Consulting Services snc

Massimo Giuliotti

Fonti: periodici di informazione Lavori Pubblici e bollettino di Legislazione Tecnico – Ingegno.it – SAIE Informa.